

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 30 giugno 1982
relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali
 (82/471/CEE)
 (GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8)

Modificata da:

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pag.	data)
► <u>M1</u> Direttiva 84/443/CEE della Commissione del 26 luglio 1984)	L 245	21	14.9.1984
► <u>M2</u> Direttiva 85/509/CEE della Commissione del 6 novembre 1985)	L 314	25	23.11.1985
► <u>M3</u> Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985	L 362	8	31.12.1985
► <u>M4</u> Direttiva 86/530/CEE della Commissione del 28 ottobre 1986)	L 312	39	7.11.1986
► <u>M5</u> Direttiva 88/485/CEE della Commissione del 26 luglio 1988)	L 239	36	30.8.1988
► <u>M6</u> Direttiva 89/520/CEE della Commissione del 6 settembre 1989)	L 270	13	19.9.1989
► <u>M7</u> Direttiva 90/439/CEE della Commissione del 24 luglio 1990)	L 227	33	21.8.1990
► <u>M8</u> Direttiva 90/654/CEE del Consiglio del 4 dicembre 1990)	L 353	48	17.12.1990
► <u>M9</u> Direttiva 93/26/CEE della Commissione del 4 giugno 1993	L 179	2	22.7.1993
► <u>M10</u> Direttiva 93/56/CEE della Commissione del 29 giugno 1993	L 206	13	18.8.1993
► <u>M11</u> Direttiva 93/174/CEE del Consiglio del 13 settembre 1993	L 237	23	22.9.1993
► <u>M12</u> Direttiva 95/33/CE della Commissione del 10 luglio 1995	L 167	17	18.7.1995
► <u>M13</u> Direttiva 95/69/CE del Consiglio del 22 dicembre 1995	L 332	15	30.12.1995
► <u>M14</u> Direttiva 96/25/CE del Consiglio del 29 aprile 1996	L 125	35	23.5.1996
► <u>M15</u> modificata dalla direttiva 2000/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 2000	L 105	36	3.5.2000
► <u>M16</u> Direttiva 1999/20/CE del Consiglio del 22 marzo 1999	L 80	20	25.3.1999
► <u>M17</u> Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003	L 268	1	18.10.2003
► <u>M18</u> Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003	L 268	29	18.10.2003
► <u>M19</u> Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003	L 284	1	31.10.2003
► <u>M20</u> Direttiva 2003/104/CE della Commissione del 12 novembre 2003	L 295	83	13.11.2003
► <u>M21</u> Direttiva 2004/116/CE della Commissione del 23 dicembre 2004	L 379	81	24.12.2004

Modificata da:

► <u>A1</u> Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	C 241	21	29.8.1994
(adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	L 1	1	1.1.1995

▼B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 30 giugno 1982
relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali
 (82/471/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la produzione animale riveste una funzione di primaria importanza nell'agricoltura della Comunità e che risultati soddisfacenti dipendono in larga misura dall'impiego di alimenti per animali appropriati e di buona qualità;

considerando che una regolamentazione in materia di alimenti per animali è un fattore essenziale per incrementare la produttività dell'agricoltura

considerando che il consumo di proteine foraggere è in costante aumento nella Comunità a causa delle sempre maggiori esigenze dell'allevamento;

considerando che all'aumento della domanda ha fatto riscontro, negli ultimi anni, una sensibile riduzione dell'offerta sul mercato mondiale di taluni alimenti proteici;

considerando che tale situazione di penuria ha indotto l'industria dell'alimentazione animale a ricercare prodotti di sostituzione che garantiscano la sicurezza degli approvvigionamenti;

considerando che, se negli Stati membri già esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative riguardanti tali prodotti, esse divergono sui principi essenziali; che, di conseguenza, esse incidono direttamente sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato comune e che occorre pertanto procedere alla loro armonizzazione;

considerando che i prodotti di sostituzione sono ottenuti secondo tecniche di fabbricazione nuove; che occorre pertanto disciplinare la commercializzazione nella Comunità come alimenti o componenti degli stessi, prescrivendo per ciascun gruppo i prodotti autorizzati e le relative condizioni d'impiego;

considerando che, prima di iscrivere un nuovo prodotto in uno dei gruppi di cui trattasi, occorre accertare che esso abbia le qualità nutritive volute; che occorre inoltre verificare che, in caso di impiego corretto, i prodotti non influiscano sfavorevolmente sulla salute umana o animale o sull'ambiente e non rechino pregiudizio al consumatore alterando le caratteristiche dei prodotti animali;

considerando che per garantire il rispetto dei principi fondamentali imposti per l'autorizzazione conviene che per i prodotti appartenenti a determinati gruppi una pratica sia presentata ufficialmente da uno Stato membro; che per facilitare l'esame delle sostanze in questione queste pratiche devono essere redatte in conformità di linee direttrici da stabilire ad opera del Consiglio, al più tardi alla data di applicazione della presente direttiva;

⁽¹⁾ GU n. C 197 del 18. 8. 1977, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. C 63 del 13. 3. 1978, pag. 53.

⁽³⁾ GU n. C 84 dell'8. 4. 1978, pag. 4.

▼B

considerando che, a titolo provvisorio, è opportuno consentire agli Stati membri di mantenere, fino al momento di una decisione comunitaria in merito, le autorizzazioni nazionali che essi hanno concesso per i prodotti che non figurano attualmente nell'allegato della presente direttiva o per determinati prodotti che soddisfano in dati casi altre condizioni; che tuttavia nel caso dei prodotti ottenuti da lieviti del genere «Candida» coltivati su *n*-alcani dovrebbe esser presa una decisione comunitaria entro un periodo di due anni a decorrere dalla notifica della direttiva

considerando che, a causa del loro contributo diretto o indiretto in proteine, i composti azotati non proteici devono essere disciplinati dalla presente direttiva; che occorre pertanto modificare in conformità, per quanto riguarda gli allegati, la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali⁽¹⁾, disciplinante provvisoriamente l'impiego dei prodotti di tale gruppo;

considerando che il valore nutritivo e l'innocuità dei prodotti in causa dipendono in larga misura dalle caratteristiche di composizione, dalle condizioni d'impiego o dai procedimenti di fabbricazione dei prodotti stessi; che, conseguentemente, è indispensabile prevedere in determinati casi l'obbligo di etichettatura, affinché l'utilizzatore sia protetto contro le frodi e impieghi nel modo migliore i prodotti messi a sua disposizione;

considerando che non è opportuno applicare le norme comunitarie ai prodotti in causa o agli alimenti per animali che li contengono, destinati all'esportazione verso i paesi terzi, dato che in questi ultimi vigono generalmente regolamentazioni diverse;

considerando che, per garantire l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva, al momento della commercializzazione dei prodotti in causa o degli alimenti per animali che li contengono, gli Stati membri devono prevedere controlli adeguati;

considerando che, ove siano conformi alle condizioni prescritte, i prodotti in causa o gli alimenti per animali che li contengono possono essere sottoposti soltanto alle restrizioni in materia di commercializzazione previste dalla presente direttiva;

considerando che un'adeguata procedura comunitaria è indispensabile per adattare le disposizioni dell'allegato e le linee direttrici fissate per la presentazione delle pratiche relative a dati prodotti e per stabilire all'occorrenza i criteri di composizione e di purezza e le proprietà fisico-chimiche e biologiche di tali prodotti in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche;

considerando che per dare tutte le garanzie necessarie la procedura comunitaria adottata deve prevedere in taluni casi di modifica dell'allegato la consultazione obbligatoria del comitato scientifico dell'alimentazione animale e del comitato scientifico dell'alimentazione umana istituiti dalla Commissione;

considerando che occorre riservare agli Stati membri la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione d'impiego di un prodotto o di modificare le disposizioni eventualmente per esso adottate qualora sia minacciata la salute umana o animale;

considerando che, per evitare che uno Stato membro abusi di tale facoltà, occorre decidere le modifiche dell'allegato secondo una procedura comunitaria d'urgenza e sulla base di documenti giustificativi;

considerando che, per agevolare l'applicazione della presente direttiva, occorre adottare una procedura che istituisca una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito

⁽¹⁾ GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1.

▼B

del comitato permanente degli alimenti per animali, istituito con la decisione 70/372/CEE ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva riguarda i prodotti ottenuti secondo determinati processi tecnici ai fini del loro apporto diretto o indiretto in proteine, commercializzati nella Comunità come alimenti per animali ovvero incorporati in tali alimenti.

2. L'applicazione della presente direttiva non pregiudica le disposizioni comunitarie in materia di:

- a) additivi nell'alimentazione degli animali;
- b) fissazione di tenori massimi per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per animali;
- c) fissazione di tenori massimi per i residui di antiparassitari sopra o nei prodotti destinati all'alimentazione umana o animale;
- d) commercializzazione degli alimenti **►M14** ————— ◀
composti;
- e) microrganismi patogeni negli alimenti per animali.

▼M11

- f) gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali.

▼M14

- g) circolazione delle materie prime per alimenti per animali

▼M17

3. La presente direttiva non si applica ai prodotti che fungono da fonti dirette o indirette di proteine e rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati ⁽²⁾.

▼B*Articolo 2*

Le definizioni contemplate dall'articolo 2 della direttiva 70/524/CEE si applicano alla presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri prescrivono che gli alimenti per animali appartenenti ad uno dei gruppi di prodotti di cui all'allegato o contenenti tali prodotti possono essere commercializzati soltanto se:

- a) il prodotto in questione figura nell'allegato;
- b) sussistono le condizioni eventualmente stabilite nello stesso allegato.

2. Per prove pratiche o a fini scientifici, gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1, purché sia effettuato un controllo ufficiale sufficiente.

▼M13

3. Gli Stati membri dispongono che i prodotti di cui al capitolo I.1.a) dell'allegato della direttiva 95/69/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali ⁽³⁾, possano essere immessi in commercio soltanto da stabilimenti o da intermediari che soddisfano,

⁽¹⁾ GU n. L 170 del 3. 8. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 332 del 30. 12. 1995, pag. 15.

▼ M13

secondo i casi, le condizioni previste dall'articolo 2 o 3 della succitata direttiva.

▼ M16

4. Il paragrafo 3 si applica fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 95/69/CE.

▼ B*Articolo 4*

1. In deroga dell'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri, fintantoché una decisione non sia presa conformemente all'articolo 6, possono mantenere

- a) le autorizzazioni concesse nel proprio territorio prima della data d'applicazione della presente direttiva per i prodotti che non figurano nei gruppi di prodotti indicati nell'allegato, fatta eccezione dei prodotti ottenuti da lieviti del genere «Candida» coltivati su n-alcani, e
- b) le autorizzazioni concesse nel loro territorio prima della data di notifica della presente direttiva per i prodotti ottenuti da lieviti del genere «Candida» coltivati su n-alcani, nonché per i prodotti elencati nell'allegato, punto 1.2.1, rispondenti a requisiti differenti da quelli che vi sono previsti.

2. Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri ed alla Commissione l'elenco dei prodotti ammessi nel loro territorio conformemente al paragrafo 1.

▼ M8

3. Nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, l'utilizzazione negli alimenti per animali di prodotti proteici ottenuti da lieviti del genere «Candida» coltivati su n-alcani è vietata soltanto a decorrere dal 31 dicembre 1991. La Repubblica federale di Germania cura che i prodotti di cui trattasi non siano inviati in altre parti della Comunità.

▼ B*Articolo 5*

1. Fatte salve le disposizioni di etichettatura applicabili agli alimenti semplici e agli alimenti composti, gli Stati membri prescrivono che i prodotti elencati nell'allegato possono essere commercializzati come alimenti per animali o componenti di tali alimenti soltanto se le indicazioni eventualmente previste nell'allegato sono apposte sull'imballaggio o sul recipiente o su un'etichetta applicata a quest'ultimo.

2. Gli Stati membri prescrivono che, per merci commercializzate alla rinfusa, le indicazioni di cui al paragrafo 1 devono figurare su un documento di accompagnamento.

Articolo 6

1. Le modifiche dell'allegato rese necessarie dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche o tecniche sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 13. A tale scopo e per quanto concerne i prodotti di cui all'allegato, punti 1.1 e 1.2, la Commissione consulta il comitato scientifico per l'alimentazione degli animali e il comitato scientifico per l'alimentazione umana.

Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti ottenuti da lieviti del genere «Candida» coltivati su n-alcani di cui all'articolo 4, paragrafo 1, una decisione sarà adottata secondo la procedura di cui all'articolo 13 entro un termine di due anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva e previa consultazione del comitato scientifico per l'alimentazione degli animali e del comitato scientifico per l'alimentazione umana.

2. Per la modifica dell'allegato si applicano i principi seguenti:

A. Un prodotto è iscritto nell'allegato soltanto se:

- a) possiede valore nutritivo per gli animali, a causa dell'apporto azotato o proteico;

▼B

- b) in caso di impiego corretto, non influisce sfavorevolmente sulla salute umana o animale o sull'ambiente e non reca pregiudizio al consumatore alterando le caratteristiche dei prodotti animali;
 - c) la sua presenza negli alimenti è controllabile.
- B. Un prodotto è cancellato dall'allegato qualora venga meno una delle condizioni elencate nel punto A.
3. I criteri che consentono di caratterizzare i prodotti considerati nella presente direttiva, in particolare i criteri di composizione e di purezza nonché le proprietà fisico-chimiche e biologiche, possono essere stabiliti, tenuto conto delle conoscenze scientifiche e tecniche, secondo la procedura di cui all'articolo 13.

Articolo 7

1. Per assicurarsi che i prodotti di cui ai punti 1.1 e 1.2 dell'allegato rispondano ai principi definiti nell'articolo 6, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono a far trasmettere ufficialmente un fascicolo, conforme alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, agli Stati membri, alla Commissione e, qualora se ne chieda la consultazione, ai membri dei comitati scientifici istituiti dalla Commissione.
2. Su proposta della Commissione, il Consiglio stabilisce le linee direttrici per compilare i fascicoli di cui al paragrafo 1, facendo in modo che esse siano applicabili al più tardi alla data di applicazione della presente direttiva.

Le successive modifiche delle linee direttrici rese necessarie dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche sono decise secondo la procedura prevista dall'articolo 13.

3. Gli Stati membri, la Commissione e gli altri destinatari del fascicolo di cui al paragrafo 1 provvedono, su richiesta motivata del richiedente, a che siano tenute riservate le informazioni la cui diffusione potrebbe ledere i diritti di proprietà industriale o commerciale.

Non possono rientrare nel segreto industriale o commerciale:

- denominazione e composizione del prodotto, eventualmente indicazione del substrato e del microrganismo,
- proprietà fisico-chimiche e biologiche del prodotto,
- interpretazione dei dati farmacologici, tossicologici ed ecotossicologici,
- metodi di analisi per il controllo del prodotto negli alimenti.

Articolo 8

1. Qualora uno Stato membro constati, in base a una motivazione circostanziata in ragione di nuovi dati ovvero in base a una nuova valutazione dei dati esistenti, dopo l'adozione delle disposizioni in questione, che uno dei prodotti elencati nell'allegato o la sua utilizzazione alle condizioni eventualmente fissate comporta un pericolo per la salute degli uomini o degli animali, pur essendo conforme alle disposizioni della presente direttiva, detto Stato membro può provvisoriamente sospendere o limitare nel suo territorio l'applicazione delle disposizioni di cui trattasi. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi che giustificano la sua decisione.
2. La Commissione esamina quanto prima i motivi addotti dallo Stato membro interessato e procede alla consultazione degli Stati membri in seno al comitato permanente degli alimenti per gli animali; essa emette quindi senza indugio il suo parere e adotta le misure appropriate.
3. Qualora la Commissione ritenga necessario apportare delle modifiche alla direttiva per ovviare alle difficoltà di cui al paragrafo 1 e per garantire la protezione della salute degli uomini o degli animali, essa avvia la procedura prevista dall'articolo 14 al fine di adottare tali modifiche; in tal caso lo Stato membro che ha adottato misure di salva-

▼B

guardia può mantenerle fino all'entrata in vigore delle modifiche di cui trattasi.

Articolo 9

Per la commercializzazione tra gli Stati membri le indicazioni di cui all'articolo 5 devono essere redatte in almeno una della lingue ufficiali del paese destinatario.

Articolo 10

Gli Stati membri vigilano affinché gli alimenti per animali conformi alle disposizioni della presente direttiva siano soggetti, per quanto riguarda la presenza dei prodotti elencati nell'allegato e l'etichettatura, soltanto alle restrizioni in materia di commercializzazione previste dalla presente direttiva.

Articolo 11

Gli Stati membri vigilano affinché i prodotti animali non siano soggetti a restrizioni di commercializzazione dovute all'applicazione della presente direttiva.

Articolo 12

Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché durante la commercializzazione gli alimenti per animali vengano sottoposti, almeno per sondaggio, a un controllo ufficiale inteso ad accertare l'osservanza delle condizioni stabilite dalla presente direttiva.

▼M19*Articolo 13*

1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 ⁽¹⁾, in seguito denominato «il Comitato».

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ⁽²⁾ tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 14

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.

▼B*Articolo 15*

Nell'allegato I, parte K, e nell'allegato II, parte D ter della direttiva 70/524/CEE, sono soppressi tutti i riferimenti ai composti azotati non proteici.

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

▼B*Articolo 16*

La presente direttiva non si applica agli alimenti per animali per i quali è dimostrato almeno con un' indicazione appropriata che sono destinati all'esportazione verso i paesi terzi.

Articolo 17

Gli Stati membri mettono in vigore due anni dopo la notifica della presente direttiva le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

▼M8

Tuttavia, per gli alimenti prodotti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Repubblica federale di Germania può derogare fino al 31 dicembre 1991, alle disposizioni in materia di etichettatura previste dall'articolo 5.

▼B*Articolo 18*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO

1	2	3	4	5	6	7
Denominazione dei gruppi di prodotti	Denominazione del prodotto	► MI Designazione della sostanza attiva o identità del microrganismo ▼	Substrato di coltivazione (eventuali specificazioni)	Caratteristiche di composizione del prodotto	Specie animale	Disposizioni particolari
1. Prodotti proteici ottenuti da microrganismi appartenenti ai sottogruppi seguenti: 1.1. <i>Batteri</i> 1.1.1. Batteri coltivati su metanolo	1.1.1.1. Prodotto proteico di fermentazione, ottenuto mediante coltivazione di <i>Methylophilus methylotrophus</i> su metanolo	<i>Methylophilus methylotrophus</i> ceppo NCIB 10.515	Metanolo	— Proteina greggia min. 68 % — Indice di riflessione: > 50	— suini — vitelli — pollame — pesci	Dichiarazioni da apporre sull'etichetta o sull'imballaggio del prodotto: — denominazione del prodotto, — proteina greggia — ceneri gregge, — materia grassa greggia, umidità. — Modo d'impiego, — dicitura: «Evitare l'inalazione» ► MI6 — a partire dal 1° aprile 2001: numero di riconoscimento ▼ Dichiarazioni da apporre sull'etichetta o sull'imballaggio degli alimenti composti: — tasso di incorporazione del prodotto nell'alimento.

1	2	3	4	5	6	7
Denominazione dei gruppi di prodotti	Denominazione del prodotto	► M1 Designazione della sostanza attiva o identità del microrganismo ▼	Substrato di coltivazione (eventuali specificazioni)	Caratteristiche di composizione del prodotto	Specie animale	Disposizioni particolari
1.1.2. Batteri coltivati su gas naturale	1.1.2.1. Prodotto proteico di fermentazione, ottenuto mediante coltivazione di: <i>Methylococcus capsulatus (Bath)</i> , <i>Alcaligenes acidovorans</i> , <i>Bacillus brevis</i> e <i>Bacillus firmus</i> , su gas naturale — e le cui cellule sono state uccise	► M1 Designazione della sostanza attiva o identità del microrganismo ▼ <i>Methylococcus capsulatus (Bath)</i> ceppo NCIMB 11132, <i>Alcaligenes acidovorans</i> ceppo NCIMB 12387 <i>Bacillus brevis</i> ceppo NCIMB 13288 <i>Bacillus firmus</i> ceppo NCIMB 13280	Gas naturale (circa 91 % metano, 5 % etano, 2 % propano, 0,5 % isobutano, 0,5 % n-butano, 1 % altri componenti), ammonio sali minerali	Proteina greggia: minimo 65 %	— Suini da ingrasso a partire da 25 kg fino a 60 kg — Vitelli a partire da 80 kg — Salmoni	Dichiarazioni da apporre sull'etichetta o sull'imballaggio del prodotto: — denominazione del prodotto: «Prodotto proteico di fermentazione, ottenuto mediante coltivazione di <i>Methylococcus capsulatus (Bath)</i> , <i>Alcaligenes acidovorans</i> , <i>Bacillus brevis</i> e <i>Bacillus firmus</i> , su gas naturale», — proteina greggia, — ceneri gregge, — materia grassa greggia, — umidità, — modo d'impiego, — tasso massimo d'incorporazione del prodotto nell'alimento: — 8 % suini da ingrasso — 8 % vitelli — 19 % salmone (d'acqua dolce), — 33 % salmone (d'acqua di mare), — dicitura: «evitare l'inalazione» ► M16 — a partire dal 1° aprile 2001: numero di riconoscimento ▼ Dichiarazioni da apporre sull'etichetta o sull'imballaggio del prodotto: — denominazione del prodotto: «Prodotto proteico

▼ M4

▼ M12

1	2	3	4	5	6	7
Denominazione dei gruppi di prodotti	Denominazione del prodotto	► M1 Designazione della sostanza attiva o identità del microrganismo ▼	Substrato di coltivazione (eventuali specificazioni)	Caratteristiche di composizione del prodotto	Specie animale	Disposizioni particolari
<p>▼ B</p> <p>▼ M21</p> <p>1.2 Lieviti:</p> <p>1.2.1. Lieviti coltivati su substrati di origine animale o vegetale</p>	<p>Tutti i lieviti</p> <p>— ottenuti dai microrganismi e dai substrati figuranti rispettivamente nelle colonne 3 e 4</p> <p>— le cui cellule sono state uccise</p>	<p><i>Saccharomyces cerevisiae</i></p> <p><i>Saccharomyces carlsbergiensis</i></p> <p><i>Kluyveromyces lactis</i></p> <p><i>Kluyveromyces fragilis</i></p> <p><i>Candida guilliermondii</i></p>	<p>Melasse, residui di distilleria, cereali e prodotti a base di amido, succhi di frutta, siero di latte, acido lattico e fibre vegetali idrolizzate</p>		Tutte le specie animali	<p>ottenuto mediante fermentazione batterica su gas naturale»,</p> <p>— tasso di incorporazione del prodotto</p>
<p>▼ B</p> <p>1.2.2. Lieviti coltivati su tutti gli altri substrati non menzionati al punto 1.2.1</p> <p>1.3. Alghe</p> <p>1.4. Funghi inferiori</p>	<p>1.4.1.1. Micelio sottoprodotto della fabbricazione della penicillina insilato e sottoposto a trattamento termico umido mescolato con</p>	<p>Composito azotato</p> <p>Penicillium chrysogenum ceppo ATCC 48271</p>	<p>Vari carboidrati e loro idrolisati</p>	<p>16 % minimo di materia secca</p>	Suini da ingrasso	<p>Dichiarazioni da apporre sull'etichetta o sull'imballaggio del prodotto:</p> <p>— la dicitura «insilato di micelio ottenuto dalla</p>
<p>▼ M7</p> <p>1.4.1. Sottoprodotti della fabbricazione degli antibiotici, ottenuti per fermentazione</p>				<p>Azoto espresso in proteina greggia: minimo 7 %</p>	Ruminanti	Suini

1	2	3	4	5	6	7
Denominazione dei gruppi di prodotti	Denominazione del prodotto	► M1 Designazione della sostanza attiva o identità del microorganismo ▼	Substrato di coltivazione (eventuali specificazioni)	Caratteristiche di composizione del prodotto	Specie animale	Disposizioni particolari
<p>▼ M7</p> <p>2 Composti azotati non proteici</p> <p>▼ M18</p> <p>▼ M1</p> <p>2.2. <i>Sali di ammonio</i></p>	<p><i>Lactobacillus brevis</i> <i>plantanum sove</i>, <i>collinoide</i> e <i>Streptococcus loctis</i> e sottoposto a trattamento termico</p> <p>2.2.1. Lattato di ammonio, prodotto per fermentazione (<i>Lactobacillus bulgaricus</i>)</p>	<p>► M1 Designazione della sostanza attiva o identità del microorganismo ▼</p> <p>CH₃CHOHCOONH₄</p>	<p>Siero di latte</p>	<p>Azoto, espresso in proteina greggia: min. 44 %</p>	<p>Ruminanti, dall'inizio della ruminazione</p>	<p>fabbricazione della penicillina»</p> <p>— tenore di azoto, espresso in proteina greggia</p> <p>— tenore di ceneri gregge</p> <p>— tenore di umidità</p> <p>— specie animale o categoria di animali</p> <p>► M16 — a partire dal 1° aprile 2001: numero di riconoscimento ▼</p> <p>Dichiarazione da apporre sull'etichetta o sull'imballaggio degli alimenti composti:</p> <p>— la dicitura: «insilato di micelio ottenuto dalla fabbricazione della penicillina»</p> <p>Dichiarazione da apporre sull'etichetta o sull'imballaggio del prodotto:</p> <p>— la menzione: «Lattato di ammonio di fermentazione»;</p> <p>— azoto, espresso in proteina greggia;</p> <p>— ceneri gregge:</p>

▼ M1

1	2	3	4	5	6	7
Denominazione dei gruppi di prodotti	Denominazione del prodotto	► M1 Designazione della sostanza attiva o identità del microrganismo ▼	Substrato di coltivazione (eventuali specificazioni)	Caratteristiche di composizione del prodotto	Specie animale	Disposizioni particolari
	2.2.2. Acetato di ammonio, soluzione acquosa	CH ₃ COONH ₄	—	Acetato di ammonio: min. 55 %	Ruminanti, dall'inizio della ruminazione	<ul style="list-style-type: none"> — umidità — specie animale o categoria di animali. Dichiarazioni da apporre sull'etichetta o sull'imballaggio degli alimenti composti: <ul style="list-style-type: none"> — la menzione: «Lattato di ammonio di fermentazione»; — tasso d'incorporazione del prodotto nell'alimento; — apporto di azoto non proteico espresso in proteina greggia (% della proteina totale); — indicazione nel modo d'impiego del tenore totale in azoto non proteico da non superare sulla razione giornaliera, secondo la specie animale o la categoria di animali. Dichiarazioni da apporre sull'etichetta o sull'imballaggio del prodotto: <ul style="list-style-type: none"> — dicitura: «Acetato di ammonio», — tenore di azoto e di umidità, — specie animale o categoria di animali. Dichiarazioni da apporre sull'etichetta o sull'imballaggio degli alimenti composti:

▼ M4

▼ **M4**

1	2	3	4	5	6	7
Denominazione dei gruppi di prodotti	Denominazione del prodotto	► M1 Designazione della sostanza attiva o identità del microrganismo ▼	Substrato di coltivazione (eventuali specificazioni)	Caratteristiche di composizione del prodotto	Specie animale	Disposizioni particolari
	2.2.3 Solfato di ammonio, soluzione acquosa	$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$	—	Solfato di ammonio min. 35 %	Ruminanti dall'inizio della ruminazione	<ul style="list-style-type: none"> — dicitura: «Acetato di ammonio», — tasso di incorporazione del prodotto nell'alimento, — apporto in azoto non proteico, espresso in proteina greggia (% della proteina greggia totale), — indicazione, nel modo d'impiego, del tenore totale di azoto non proteico da non superare nella razione giornaliera, secondo la specie animale o la categoria di animali. Dichiarazione da apporre sull'etichetta o sull'imballaggio del prodotto: <ul style="list-style-type: none"> — menzione: «solfato di ammonio», — tenore di azoto e di umidità, — specie animale — per i giovani ruminanti, il tasso di incorporazione nella razione giornaliera non deve superare lo 0,5 % Dichiarazioni da apporre sull'etichetta o sull'imballaggio degli alimenti composti: <ul style="list-style-type: none"> — menzione: «solfato di ammonio», — tasso d'incorporazione del prodotto nell'alimento,

▼ **M10**

▼ **M10**

1	2	3	4	5	6	7
Denominazione dei gruppi di prodotti	Denominazione del prodotto	► M1 Designazione della sostanza attiva o identità del microrganismo ▼	Substrato di coltivazione (eventuali specificazioni)	Caratteristiche di composizione del prodotto	Specie animale	Disposizioni particolari
2.3. Coprodotti della fabbricazione di aminoacidi per fermentazione	2.3.1. Coprodotti liquidi, concentrati, della fabbricazione di acido L-glutammico per fermentazione di <i>Corynebacterium melassecola</i>	Sali di ammonio e altri composti azotati	Saccarosio, melassa, prodotti amilacei e loro idrolisati	Azoto, espresso in proteina greggia: min. 48 %	Ruminanti, dall'inizio della ruminazione	<p>— apporto di azoto non proteico, espresso in proteina greggia (% della proteina greggia totale),</p> <p>— indicazione nel modo d'impiego del tenore di azoto non proteico da non superare nella razione giornaliera, secondo la specie animale,</p> <p>— per i giovani ruminanti, il tasso di incorporazione nella razione giornaliera non deve superare lo 0,5 %</p> <p>Dichiarazioni da apporre sull'etichetta o sull'imballaggio del prodotto:</p> <p>— la menzione: «Coprodotti della fabbricazione di acido L-glutammico» per il prodotto 2.3.1; «Coprodotti della fabbricazione di L-lisina» per il prodotto 2.3.2;</p> <p>— azoto, espresso in proteina greggia;</p> <p>— ceneri gregge;</p> <p>— umidità;</p> <p>— specie animale o categoria di animali.</p> <p>► M16 — a partire dal 1° aprile 2001: numero di riconoscimento ▼</p> <p>Dichiarazioni da apporre sull'etichetta o sull'imballaggio degli alimenti composti:</p> <p>► M2 ————— ▼</p>

▼ **M1**

▼ **MI**

1	2	3	4	5	6	7
Denominazione dei gruppi di prodotti	Denominazione del prodotto	► MI Designazione della sostanza attiva o identità del microrganismo ▼	Substrato di coltivazione (eventuali specificazioni)	Caratteristiche di composizione del prodotto	Specie animale	Disposizioni particolari
	2.3.2. Coprodotti liquidi, concentrati, della fabbricazione del monoclorigrato di L-lisina per fermentazione di <i>Brevibacterium lactofermentum</i>	Sali di ammonio e altri composti azotati	Saccarosio, melassa, prodotti amilacei e loro idrolisati	Azoto, espresso in proteina greggia: min. 45 %	Ruminanti, dall'inizio della ruminazione	— apporto di azoto non proteico espresso in proteina greggia (% della proteina totale); — indicazione nel modo di impiego del tenore totale in azoto non proteico da non superare nella razione giornaliera secondo la specie animale o la categoria di animali.

▼ **MI18**▼ **B**

(*) I tenori indicati o dichiarati secondo le colonne 5 e 7 si riferiscono ai prodotti tali e quali.